

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 1985

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» (1042)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
DE CINQUE (DC), relatore alla Commissione	5, 6, 8 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	7, 16
GARIBALDI (PSI)	6, 7
GASPARI, ministro per la funzione pubblica	7, 8, 11 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
PAVAN (DC)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
RASTRELLI (MSI-DN)	2, 5, 7 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC)	13, 15, 16 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	6

I lavori hanno inizio alle ore 18,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» (1042)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta antimeridiana del 13 marzo scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)

Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalità indicati negli articoli seguenti, per le località, le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e le Aziende interessate non potranno procedere nè a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, nè a bandire nuovi concorsi per le località medesime, nè ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validità è di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).

RASTRELLI. Mi astengo per i profili di incostituzionalità che ho già illustrato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Requisiti soggettivi)

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista dovrà avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, età non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si può prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarità dell'attività da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.

Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalità di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.

È approvato.

Art. 3.

(Formazione delle liste)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza delle categorie interessate, individuate dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilità di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovrà altresì risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, resa sotto la propria personale responsabilità dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione

vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.

A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianità di cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parità degli altri requisiti prevale l'età.

Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

I lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici, o perchè non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta, potranno presentare domanda per i posti disponibili in altra Amministrazione o Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avviso di non ammissione.

A tal fine le Amministrazioni o Aziende che non hanno coperto integralmente i posti sono tenute a comunicare le vacanze all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

PAVAN. Presento un emendamento tendente a sostituire al primo comma alle parole: «delle categorie interessate», le altre: «dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1».

L'emendamento si illustra da sè, in quanto, a mio avviso, tende ad una maggiore precisione del testo.

Propongo, inoltre, un secondo emendamento tendente a sostituire i due ultimi commi con i seguenti:

«Le Amministrazioni o Aziende che non hanno coperto integralmente i posti sono tenute a comunicare, entro 30 giorni le vacanze che dovessero ulteriormente verificarsi all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio che dovrà darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalità di cui al precedente primo comma.

Alla copertura di detti posti potranno inoltrare domanda i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perchè non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta, i quali dovranno presentare domanda con le formalità di cui al precedente secondo comma entro 30 giorni dalla data del nuovo bando».

La formulazione da me proposta mi sembra più chiara.

MAFFIOLETTI. A mio avviso è necessario un chiarimento. Secondo il testo del Governo il procedimento si ferma e poi si riapre, secondo

una procedura ordinaria, con la comunicazione delle vacanze all'Ufficio regionale del lavoro; nell'emendamento proposto, invece, rimane la procedura speciale in riferimento alle aziende di cui al primo comma. Indubbiamente si vuole accordare una preferenza, un privilegio a favore dei lavoratori in cassa integrazione delle aziende in crisi. Però, mi pare che intenzione del legislatore era di trovare un certo equilibrio, una volta esaurita la procedura particolare, tra gli interessi dei disoccupati nel mercato del lavoro e di coloro che sono minacciati di disoccupazione attraverso la cassa integrazione, nel senso che i posti disponibili non occupati venivano messi a disposizione del mercato del lavoro.

Dobbiamo, quindi decidere, quale impostazione scegliere.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Presento il seguente emendamento aggiuntivo: al termine del quarto comma, dopo le parole «concorrenza dei posti disponibili», aggiungere le altre «, indicati nell'allegata tabella A, maggiorati del venti per cento».

RASTRELLI. Presento i seguenti tre emendamenti sostitutivi:

al primo comma, sostituire le parole: «gli uffici regionali» con le altre: «uffici provinciali»;

al secondo comma sostituire la parola: «regionale» con l'altra: «provinciale» e cancellare l'inciso seguente: «anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione»;

al terzo comma, sostituire le parole: «a cura dei predetti uffici regionali» con le altre: «a cura degli uffici regionali».

Presento, inoltre i seguenti emendamenti aggiuntivi:

al terzo comma, dopo le parole: «massima occupazione» aggiungere le parole: «sulla base degli elenchi forniti dai dipendenti degli uffici provinciali»;

sempre al terzo comma, dopo la parola: «distinte» aggiungere le altre: «per provincia».

I cinque emendamenti sono tutti dettati dalla stessa filosofia di rendere possibile che la sede di lavoro non sia distante dalla residenza. Esistono, infatti alcune province le cui distanze sono particolarmente difficili da coprire. Faccio l'esempio della Sardegna e della distanza tra Cagliari e Nuoro. Allora, se fosse possibile spostare la competenza di questa scelta dagli uffici regionali del lavoro agli uffici provinciali del lavoro, in modo che per ciascuna provincia nella quale esistono i posti disponibili dello Stato in quell'ambito si cerchino i cassaintegrati da assumere nelle rispettive amministrazioni, mi sembra che questo troverebbe una rispondenza molto più logica all'impostazione di fondo data dal Governo. Quindi le modificazioni proposte al testo dell'articolo 3 tendono soltanto a spostare tale competenza dagli uffici regionali a quelli provinciali; i primi infatti sono uffici molto lontani e astratti che agiscono mediante bandi diffusi in tutto il territorio (si parla anche di televisioni locali).

Quindi una logica di collocazione e di preferenza su base provinciale mi sembra molto più rispondente rispetto all'attuale testo. Se questa mia convinzione non è recepibile, non ne faccio una

questione di fondo. Però, se vogliamo applicare una logica di giustizia a favore dei cassaintegrati, credo che questi emendamenti trovino una loro giustificazione e che non modifichino per niente il quadro del disegno di legge.

MAFFIOLETTI. Non insisto nei quesiti posti essendo risultati chiariti i dubbi manifestati nel corso del dibattito precedentemente svoltosi.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Il senso del mio emendamento era collegato all'emendamento del senatore Pavan, perchè era finalizzato proprio all'opportunità di evitare, al termine della prima fase di avviamento, che vi fosse un residuo di posti e che vi fossero lavoratori che non avevano fatto domanda per quel determinato tipo di posto; cioè evitare una sfasatura tra l'offerta e la domanda di lavoro. Potrei perciò anche ritirare il mio emendamento, lasciando l'articolo così come è, in quanto ritengo che i pericoli che io temevo possano essere coperti dagli emendamenti presentati dal senatore Pavan.

PRESIDENTE. Quindi è ritirato l'emendamento del relatore all'articolo 3.

TARAMELLI. Siamo contrari agli emendamenti presentati dal senatore Rastrelli, perchè nell'ottica di ridurre (egli dice di favorire) certe competenze al livello provinciale non tiene conto che qui si tratta di aziende dello Stato che non sono presenti in tutte le province. Dal punto di vista della pratica, è previsto anche che si faccia domanda tramite gli uffici provinciali; ma non c'è possibilità di attribuire su scala provinciale questi compiti, in quanto appunto molte province non hanno sul loro territorio nessuna delle amministrazioni di cui stiamo parlando. Quindi pensiamo che si debba mantenere il livello regionale.

A proposito dell'emendamento 3.2 del senatore Pavan, crediamo che riduca la macchinosità prevista dall'articolo, anche se non la elimina del tutto. Non so se esiste un meccanismo che possa eliminarla del tutto, ma perlomeno tale emendamento riduce tale macchinosità e quindi migliora sicuramente la procedura relativa all'accertamento della disponibilità dei posti e alla successiva fase. Così come siamo favorevoli anche all'altro emendamento suggerito dal senatore Pavan.

GARIBALDI. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 del senatore Pavan, secondo comma, propongo una modifica. Invece di «Alla copertura di detti posti», metterei «Per la copertura di detti posti».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Potremmo mettere: «Per la copertura di detti posti potranno inoltrare domanda i lavoratori...», eliminando le parole «i quali dovranno presentare domanda».

PAVAN. Credo che l'osservazione del collega Garibaldi sia giusta. Io modificherei così: «Per la copertura di detti posti potranno accedere i lavoratori...».

MAFFIOLETTI. A mio avviso bisogna usare la seguente espressione: «Alla copertura di detti posti accedono i lavoratori...».

PRESIDENTE. L'accesso è a qualcosa e non per qualcosa.

MAFFIOLETTI. Si può accedere alla copertura e non per la copertura.

GARIBALDI. Allora potremmo mettere: «A detti posti potranno accedere i lavoratori...».

RASTRELLI. La dizione è importante, perchè si stabilisce un principio ben preciso. La filosofia del provvedimento del Governo è basata su un carattere di eccezionalità. Soltanto in questa circostanza questi posti vanno riservati a categorie privilegiate.

Se noi rendiamo perenne la situazione, si verificherà che concorsi dello Stato non si terranno più. A me sembra che il primo comma dell'emendamento Pavan, così come articolato, non si debba intendere soltanto riferito a questa fase eccezionale, che dovrebbe essere chiusa in questo contesto, ma tende ad aprire una valvola di continuità a causa della quale quelle preoccupazioni sul profilo costituzionale precedentemente accennate andrebbero ad essere accentuate e reiterate nel tempo.

Ora vorrei capire bene la portata di questo primo comma, perchè se si tratta soltanto di coprire i posti delle tabelle A), B) e C) allegate, allora questa norma potrebbe non avere nessuna ragione di essere, se i posti sono già coperti. Bisogna evitare che diventi una norma di regime.

DE SABBATA. Vorrei chiedere un chiarimento. Si prevede che le amministrazioni che non hanno coperto i posti comunichino le vacanze che devono essere verificate. Questo concetto non mi è chiaro.

PAVAN. Veramente io, nella mia proposta ho inteso chiarire il concetto che nei due commi del disegno di legge, a mio avviso, non risultava sufficientemente chiaro. Risultava, infatti, che dopo i corsi di riqualificazione i posti potevano non venire totalmente coperti e al tempo stesso venivano rifiutate le domande in eccedenza. Faccio un esempio: su 100 posti vengono presentate 120 domande, 20 delle quali rifiutate; ma se dei 100 posti soltanto 90 vengono coperti mi sembra giusto, essendo rimasti vacanti alcuni posti, dare una ulteriore possibilità di partecipazione alle domande in eccedenza.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sarebbe, allora, preferibile che la prima parte dell'emendamento venisse modificato secondo la seguente formulazione: «Le Amministrazioni o Aziende che non hanno coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni all'Ufficio regionale...».

PAVAN. Non ho nulla in contrario ad accogliere il suggerimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, possiamo convenire sulla nuova formulazione testè suggerita.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti del senatore Pavan, sia a quello presentato al primo comma, sia a quello presentato agli ultimi due commi, con le modifiche che, nel corso dell'esame, sono state suggerite dai senatori intervenuti e dal ministro Gaspari.

Non sono, invece, favorevole, agli emendamenti del senatore Rastrelli perchè l'impianto di tutto il disegno di legge prevede proprio una dimensione regionale che, a mio avviso, deve essere mantenuta.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Convengo con il parere espresso dal relatore. A proposito degli emendamenti del senatore Rastrelli vorrei aggiungere che comprendo la preoccupazione alla loro base, ma devo far presente che la mobilità su sede regionale viene accettata ormai in tutti i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego. Quindi, la mobilità in sede regionale è un criterio ormai consolidato nell'ambito del pubblico impiego, che deve essere osservato anche in questo provvedimento. Vorrei, comunque, tranquillizzare il senatore Rastrelli, perchè i posti messi a disposizione per i cassaintegrati sono diffusi sul territorio e, quindi, nella distribuzione si potrà suggerire che si tenga presente, nei limiti del possibile, la sede di residenza. Ciò, però, sarà difficile da realizzare nel settore forestale, dove la localizzazione dipende, naturalmente, dall'interesse della difesa del patrimonio boschivo. Anche in quella sede, comunque, si cercherà di dare un orientamento affinché, per lo meno, le assegnazioni siano alla provincia di provenienza. Ritengo che ciò sarà possibile anche in Sardegna, dove il territorio montuoso raccoglie la confluenza di tutte le province sarde.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pavan al primo comma, tendente a sostituire le parole «delle categorie interessate» con le seguenti «dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Rastrelli al primo comma tendente a sostituire alle parole «gli uffici regionali», le altre «gli uffici provinciali».

Non è approvato.

Il senatore Rastrelli ha inoltre presentato un emendamento al secondo comma, tendente a sostituire la parola «regionale» con l'altra «provinciale» a sopprimere l'inciso seguente «anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione». Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Al terzo comma, sempre dal senatore Rastrelli, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo: sostituire le parole «a cura dei predetti uffici regionali», con le altre «a cura degli uffici regionali». Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Rastrelli al terzo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole: «massima occupazione», le parole: «sulla base degli elenchi forniti dai dipendenti uffici provinciali».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Rastrelli tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo la parola: «distinte» le altre: «per provincia».

Non è approvato.

Do nuovamente lettura dell'emendamento del senatore Pavan - tendente a sostituire i due ultimi commi dell'articolo 3 - che a seguito delle modifiche proposte nel corso della discussione risulta così formulato: «Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovrà darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalità di cui al precedente primo comma.

A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetti dei requisiti specifici o perchè non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalità di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati, il cui testo è il seguente:

Art. 3.

(Formazione delle liste)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1,

individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilità di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresì risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità dell'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.

A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianità di cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile della composizione del nucleo familiare a carico; a parità degli altri requisiti prevale l'età.

Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovrà darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalità di cui al precedente primo comma.

A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perchè non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalità di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando.

È approvato.

Art. 4.

(Corsi di riqualificazione)

Salvo i particolari sistemi di selezione e di formazione previsti da norme speciali per alcune Amministrazioni o Aziende autonome, i lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo precedente sono

obbligati a seguire un corso di riqualificazione, organizzato a cura dell'Amministrazione interessata, di durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche o categorie ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi.

I corsi saranno tenuti nella regione di appartenenza e potranno essere organizzati anche in forma consorziata tra amministrazioni diverse, per qualifiche, categorie o profili professionali simili o comparabili.

I relativi programmi di insegnamento e quant'altro occorre per il buon esito della formazione saranno definiti direttamente dalle Amministrazioni interessate.

Per agevolare la frequenza dei partecipanti potrà essere prevista a carico dell'Amministrazione medesima l'organizzazione dei corsi anche in regime convittuale o semiconvittuale.

Durante il periodo di frequenza ai lavoratori disoccupati o in cassa integrazione continuerà ad essere corrisposto, ove compete, il relativo trattamento economico a carico delle apposite gestioni.

Ultimato il corso di riqualificazione i lavoratori risultati idonei saranno immediatamente nominati in prova nei posti vacanti, secondo l'ordine della graduatoria conseguita nelle prove di fine corso.

I lavoratori non idonei nelle prove di fine corso continueranno a percepire il trattamento di cassa integrazione o di disoccupazione speciale secondo le relative discipline ed ove ancora compete; viceversa coloro che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione o rinunceranno alla nomina, al termine del corso decadranno automaticamente dalle prestazioni suddette.

All'ultimo comma di tale articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Pavan, tendente a sostituire le parole: «ed ove ancora compete» con le seguenti: «, ove ancora compete e per il periodo originariamente previsto,».

PAVAN. L'emendamento all'ultimo comma vuole precisare meglio il periodo di cassa integrazione, perchè si potrebbe capire che coloro che risulteranno non idonei alle prove di fine corso comincino il periodo di integrazione da quando vengono dichiarati appunto non idonei. Anche il periodo del corso di formazione invece fa parte del periodo di cassa integrazione. Altrimenti vengono privilegiate le persone dichiarate non idonee e ciò non mi sembra che sia corretto.

MAFFIOLETTI. Non mi sembra essenziale questa precisazione.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento avrebbe soltanto una portata chiarificatrice. Peraltro non mi sembra del tutto necessario.

Comunque se vogliamo approvarlo soltanto a titolo chiarificatore possiamo farlo, ma - ripeto - è pleonistico.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Condivido il parere del relatore.

PAVAN. Di fronte a queste dichiarazioni ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Art. 5.

(Nomina in ruolo)

Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parità di punteggio, nella graduatoria finale. Questa sarà formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione inviterà gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza. In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadrà dal diritto alla nomina.

La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potrà comportare il ripristino del diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti nella assicurazione generale obbligatoria.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Pavan, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«I lavoratori assunti ai sensi della presente legge, compresi coloro che si dovessero avvalere delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 29/79 ai fini della ricongiunzione dei servizi, matureranno il diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato quando raggiungeranno i limiti di servizio previsti per i dipendenti civili dello Stato, diversamente continuano ad applicarsi le norme vigenti nella assicurazione generale obbligatoria».

PAVAN. Faccio riferimento a quanto sollevato in sede di discussione generale proprio su quest'ultimo comma dell'articolo 5. Cosa si voleva stabilire con questo ultimo comma? Che coloro che transitano nello Stato (stiamo parlando di personale che viene assunto dallo Stato)

possono non raggiungere il minimo sufficiente per maturare il diritto alla pensione statale. Con due o tre anni si potrebbero ricongiungere tutti i servizi precedentemente prestati e quindi rientrare nella disciplina prevista per lo Stato. A me questo non sembra giusto, perché potrebbe dare titolo ad un collocamento a riposo diverso rispetto a quanto sarebbe stato con la vecchia normativa. Per cui penso che si debbano raggiungere i limiti di servizio previsti per i dipendenti civili dello Stato, diversamente questo personale continua ad essere soggetto alle norme vigenti nella assicurazione generale obbligatoria.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, i competenti Uffici del Ministero hanno già preso in esame la proposta di modifica presentata dal senatore Pavan. Ritengono, peraltro, che si tratti di un emendamento tendente principalmente a chiarire le procedure da seguire e ad evitare dubbi interpretativi. Vorrei, tuttavia, far osservare che la normativa vigente dà già sufficienti garanzie al riguardo.

MAFFIOLETTI. L'ultimo comma dell'articolo 5, per la verità, è piuttosto sintetico e sono necessari taluni chiarimenti, come, ad esempio, per quanto riguarda la ricongiunzione dei periodi.

È vero, infatti, che esiste una normativa che consente la ricongiunzione. Tuttavia, vi sono anche due discipline distinte, l'una relativa alle pensioni corrisposte dall'INPS e l'altra relativa al trattamento di pensione a carico dello Stato. È chiaro, quindi, che sarebbe opportuno introdurre nel testo una specificazione in proposito.

L'ultimo comma dell'articolo 5 dovrebbe, pertanto, essere modificato, chiarendone però le previsioni in maniera adeguata. L'emendamento presentato dal senatore Pavan infatti, sembra affollare un po' - per così dire - i vari aspetti ed anche dal punto di vista formale non appare, a mio avviso, sufficientemente chiaro.

RASTRELLI. Premesso che i lavoratori di cui trattasi, assunti nell'Amministrazione dello Stato, sono stati precedentemente sottoposti al regime assicurativo INPS e che l'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 consente il cumulo dei periodi assicurativi relativi al lavoro precedentemente prestato nel settore privato con quelli riferiti al servizio successivamente prestato nello Stato, il problema non sembra sussistere, in quanto si applicano le disposizioni della citata legge n. 29 del 1979. Infatti, i due periodi assicurativi, anche se sottoposti a regimi diversi, figurano come un unico periodo valido ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

L'emendamento del senatore Pavan sembra, a mio avviso, distinguere i casi, quasi che si trattasse di due pensioni diverse. Sarebbe, invece, preferibile limitarsi ad un semplice riferimento all'applicazione della legge n. 29 del 1979.

SAPORITO. L'ultimo comma dell'articolo 5 prevede che, ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato dei lavoratori in oggetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di assicurazione generale obbligatoria.

L'emendamento presentato dal senatore Pavan, in effetti, tende a chiarire il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 5, ma ripete quanto è già stabilito dalla normativa vigente al riguardo.

Ora, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, si potrà anche chiarire ulteriormente la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 5. In caso contrario, però, è chiaro che si applicherà la normativa in vigore, peraltro già richiamata nel comma stesso. Con questo, tuttavia, non voglio certo dire che l'emendamento del senatore Pavan sia superfluo.

PRESIDENTE. Quando una norma di legge copre un'area come questa, possono sorgere dubbi interpretativi. Tuttavia, se si introducono norme inutili, si possono creare ulteriori problemi.

RASTRELLI. Il dire che «continuano ad applicarsi le norme vigenti» può far sorgere equivoci in relazione alla legge n. 29 del 1979.

PAVAN. Altro è parlare di calcolo e di computo delle pensioni ed altro è parlare di maturazione del diritto alla pensione. Si tratta, infatti, di due questioni distinte.

In base alla normativa vigente, il dipendente pubblico matura il diritto al trattamento di pensione dopo 20 anni di servizio, mentre il dipendente privato matura tale diritto dopo 35 anni. Ora, potrebbe accadere che lavoratori che si trovino nelle medesime condizioni di quelli in oggetto, con un periodo assicurativo precedente di circa 20 anni secondo il regime INPS, maturassero - con un solo anno o con sei soli mesi di servizio nello Stato - il diritto al trattamento di pensione, richiedendo la ricongiungimento dei periodi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979.

L'intenzione del proponente era, quindi, quella di stabilire che, qualora non si raggiungano i 20 anni di servizio nello Stato, non si matura il diritto al trattamento di pensione se non al compimento del trentacinquesimo anno di servizio, cumulando i periodi assicurativi relativi all'INPS e quelli relativi al trattamento di pensione a carico dello Stato. Si applicherebbero, cioè, in questo modo le disposizioni generali sull'assicurazione obbligatoria.

La formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 non mi sembra sufficientemente chiara ed ho quindi ritenuto opportuno proporre una modifica nel senso da me indicato.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Pavan chiarisca quello che, nell'ultimo comma dell'articolo 5, è espresso forse in maniera troppo sintetica, rischiando così di dare luogo a dubbi interpretativi.

Credo, tuttavia, che sarebbe opportuno qualche aggiustamento dal punto di vista formale, che serva a rendere il testo più scorrevole sotto il profilo della dizione.

Siccome qui siamo in sede deliberante, io sostituirei anche l'espressione: «dovrebbero avvalersi» con l'espressione: «si avvalgono», naturalmente delle disposizioni della legge. Indicherei poi meglio la legge.

Potrebbe forse eliminarmi: «Ai fini della ricongiunzione dei servizi», perchè è contenuta nell'articolo 2.

Piuttosto: «Maturano il diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato al raggiungimento dei limiti di età» potrebbe essere una formula adottabile.

Negli altri casi, poi...

SAPORITO. Non ci sono altri casi.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ho attentamente esaminato con i miei tecnici questo problema e l'obiettivo che vuole raggiungere il senatore Pavan c'è già, nella normativa vigente, in quanto, se il periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato è inferiore al minimo necessario per maturare la pensione è chiaro che non scatta nè la possibilità della pensione dello Stato, della pensione pubblica, nè la possibilità di recuperare gli anni di assicurazione diversa prestati in altri settori, cioè la possibilità di accumulare il servizio prestato in fabbrica e quello prestato nello Stato.

Se non si raggiunge il minimo nello Stato è chiaro che però prosegue la pensione esistente per cui, nella ipotesi, l'assorbito dello Stato non viene danneggiato.

C'è da aggiungere che tutto questo è superato dal fatto che ormai c'è un accordo generale per la unificazione delle pensioni: la legge, che arriverà fra non molto, segue questo criterio; è vero che è una legge *in fieri*, ma in sostanza seguirà un certo indirizzo.

Quindi la disciplina dell'emendamento Pavan non modifica niente: lo rende solo più esplicito, e sconsiglia, con la chiarezza, a chi entra nell'amministrazione pubblica, di fare il furbo, cioè di «sganciarsi» subito dopo per avere la pensione maggiorata e via dicendo.

Peraltro, secondo le valutazioni del mio ufficio, nella legislazione vigente non gli converrebbe comunque.

RASTRELLI. C'è un altro caso molto importante che qua non è contemplato e che, in base al testo della norma, escluderebbe ogni possibilità di comprensione: quello del decesso del lavoratore.

Se voi usate una formula così tassativa significa che la vedova non può godere del trattamento dell'unificazione, volete rendervi conto di questo?

PAVAN. Chi lo dice?

RASTRELLI. Lo dico io!

Perciò all'affermazione che del trattamento pensionistico dello Stato potrà usufruire il lavoratore che ha svolto venti anni di servizio nello Stato va aggiunta la precisazione che ciò non accade in caso di decesso del lavoratore medesimo, agli effetti della pensione di reversibilità per la vedova. Infatti è sufficiente un anno di dipendenza del lavoratore dallo Stato per far nascere nella vedova il diritto al beneficio della reversibilità.

PAVAN. Qui rischiamo di confondere due discorsi diversi: in caso di morte del dipendente statale con meno di venti anni di servizio sorge nella vedova il diritto alla pensione di reversibilità purchè il dipendente stesso abbia maturato un certo periodo assicurativo.

RASTRELLI. Potrebbe però verificarsi il caso di un lavoratore che, pur essendo stato per dieci anni dipendente dell'INPS, ha lavorato per lo Stato soltanto per altri dieci anni; in questo caso la vedova non avrebbe diritto a nessuna delle due pensioni se non si opera la ricongiunzione tra i due periodi assicurativi.

DE SABBATA. L'istituto della ricongiunzione esiste già.

RASTRELLI. Però con la formulazione data in questa sede sembra che anche in caso di decesso non esista il titolo per la maturazione della pensione dello Stato. Se al *de cuius* non spetta alcuna pensione è ovvio che anche la vedova non può avanzare diritti. I due periodi, presi singolarmente, potrebbero non far maturare nessuna delle due pensioni.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Secondo me è superflua qualsiasi precisazione perchè noi comunque rinviamo o alla normativa generale dello Stato o alla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. L'ipotesi di decesso è perciò compresa nel rinvio che facciamo ad una di queste due normative generali. Non credo perciò che possano sussistere dubbi in proposito.

PAVAN. Ovviamente questa ipotesi rientra già nella normativa esistente.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ho avuto ancora una volta conferma dai miei uffici che l'ultimo comma di questo articolo garantisce il lavoratore totalmente. Infatti se il lavoratore matura la pensione pubblica ha diritto alla pensione pubblica e naturalmente si applicano tutte le norme relative alla reversibilità. Se il lavoratore non matura il diritto alla pensione pubblica, il beneficio gli deriva soltanto da quella assicurazione di cui aveva usufruito fino a quel momento.

SAPORITO. Il Ministro è stato molto chiaro, però devo dire che ha ragione il senatore Pavan ad affermare che anche troppo spesso i lavoratori prestano servizio soltanto per due anni nello Stato operando immediatamente la ricongiunzione. Grazie a questa operazione vanno subito in pensione lasciando il posto a quelli che vengono dopo. Si tratta di lavoratori che non sono all'inizio della carriera poichè posseggono già un minimo di versamenti INPS; perciò ognuno di essi presta servizio per pochi anni alle dipendenze dello Stato per operare la ricongiunzione ed ottenere immediatamente la pensione statale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. L'emendamento in discussione chiarisce meglio questo aspetto, ma la previsione legislativa esiste già. Mi dichiaro perciò favorevole all'emendamento presentato dal senatore Pavan.

SAPORITO. Non è possibile limitarsi a questo perchè l'emendamento in discussione consente di operare la ricongiunzione in ogni momento anche se in effetti il lavoratore è stato impiegato nello Stato soltanto per un anno. Tramite la ricongiunzione il lavoratore può usufruire della pensione dello Stato anche se ha lavorato, per esempio, 19 anni nel settore privato e un anno presso lo Stato. L'emendamento dal senatore Pavan, invece, opera una moralizzazione perchè prevede che per beneficiare della pensione dello Stato il lavoratore abbia effettivamente lavorato 19 anni 6 mesi ed un giorno presso lo Stato, nonostante la domanda di ricongiunzione presentata ai sensi dell'articolo 2. Ci troviamo perciò in due piani completamente diversi.

Affinchè siano rispettate le esigenze prospettate mi permetto di proporre un subemendamento tendente ad inserire all'emendamento del senatore Pavan, dopo le parole «a carico dello Stato», le parole «salvo il caso di decesso». In questo modo si possono risolvere anche le perplessità avanzate dal senatore Rastrelli. Il significato del mio subemendamento è chiaro: se il lavoratore muore in servizio non ha più alcun valore il divieto di ricongiunzione. Il mio assenso all'emendamento presentato dal senatore Pavan, perciò, è condizionato alla approvazione del mio subemendamento.

PRESIDENTE. Devo ricordare che, essendo già in sede di votazione dell'ordinamento presentato dal senatore Pavan, non è possibile procedere alla votazione del subemendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pavan, tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

RASTRELLI. Dichiaro il mio voto contrario in riferimento al primo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Passaggio di Amministrazione)

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, può chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalità di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, semprechè vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie è determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Analoga possibilità è concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati.

A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicità prevista nel precedente articolo 3, le disponibilità di posti esistenti.

È approvato.

Onorevoli senatori, propongo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 21,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO